

Ipotesi di accordo in materia di carenza malattia

Il giorno 3 luglio 2019 in Roma

TRA

LAZIOcrea S.p.A. rappresentata dal Presidente e AD Luigi Pomponio, assistito da Laura Mochi (Responsabile del Personale) e da Loreta Margherita Quaranta (Relazioni Sindacali)

e

Le Organizzazioni Sindacali Territoriali (di seguito OO.SS.)

FILCAMS - CGIL rappresentata da Valentina Italiano

FISASCAT - CISL rappresentata da Stefania Chicca

UILTUCS - UIL rappresentata da Marcello Gregorio

unitamente alle RSA, per discutere tematiche connesse ai trattamenti contrattuali applicati ai dipendenti facenti parte del "Ramo di Azienda".

Premesso che

1. per effetto della stipula del contratto di affitto del ramo di azienda tra CAPITALE LAVORO - S.p.A. (Affittante) e LAZIOcrea S.p.A. (Affittuaria), a far data dal 1° febbraio e sino alla data del 31 dicembre 2020 la LAZIOcrea S.p.A. è subentrata a Capitale Lavoro S.p.A. nella titolarità dei rapporti, mantenendo invariati i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo nazionale ed aziendale vigenti alla data del trasferimento;
2. il verbale di accordo sindacale ex art. 47 della L. n. 428/1990 e ss.mm.ii. siglato in data 28 gennaio 2019 dispone che *"per tutta la durata del contratto di affitto al personale continuerà ad essere applicato il CCNL per i dipendenti del Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi, nonché il Contratto Integrativo Aziendale vigente e resteranno in vigore (omissis...)"*;
3. l'art. 176, punto 1) lett. b) del CCNL vigente sancisce, limitatamente ai i primi tre giorni di malattia ed ai primi due eventi, l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere al dipendente una indennità di carenza malattia pari al 100% della retribuzione giornaliera. Il medesimo articolo impone, altresì, una graduale decurtazione della predetta indennità di carenza, pari al 66% della retribuzione giornaliera per il terzo evento ed al 50% per il quarto evento. Detta indennità cessa di essere corrisposta a partire dal quinto evento;
4. il Contratto Integrativo vigente prevede, all'art. 12, che il datore di lavoro integri l'indennità a carico dell'INPS per i giorni di malattia dal quarto giorno al ventesimo giorno, fino al raggiungimento complessivo del 100% della retribuzione giornaliera;

Schiavo



5. le OO.SS. hanno chiesto il pagamento del 100% della retribuzione del periodo di carenza (primi tre giorni di malattia), a prescindere dal numero degli eventi morbosi occorsi nell'anno;

dopo ampia e approfondita discussione, le Parti


a) convengono di garantire ai lavoratori facenti parte del Ramo di Azienda una condizione di miglior favore rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva e dalla contrattazione integrativa vigente e, dunque, di retribuire nella misura del 100% l'indennità di carenza malattia, indipendentemente dal numero degli eventi annuali;


b) si danno atto che Il presente Accordo ha efficacia dal 1 giugno 2019 fino al 31 dicembre 2020.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni contrattuali collettive e integrative vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto


Per LAZIOcrea S.p.A.





Roberto Mezzanile


Luca Roda

Le Organizzazioni Sindacali

FILCAMS CGIL 

CISL FISASCAT 

UILTUCS 

La RSA

SEVERA TUDENNOVA (UILTUCS)

Vincenzo Orlandi (FISASCAT)

Massimo Paladini (FILCAMS)

Alessio Hiller (FILCAMS)

Cesare Scanziani (UILTUCS)

